

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

E

REGIONE LOMBARDIA

Per la promozione e lo sviluppo della logistica intermodale delle merci anche attraverso la piattaforma di RFI "EasyRailFreight"

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito per brevità anche “RFI”), Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, CF 01585570581 P.Iva 01008081000, rappresentata dall’ing. Christian Colaneri, domiciliato per la carica presso la Sede Legale della detta Società sita in Piazzale della Croce Rossa 1, 00161 Roma, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile della Direzione Strategie, Sostenibilità e Pianificazione Sviluppo Infrastrutture,

e

Regione Lombardia (di seguito per brevità anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1- codice fiscale n. 8005005015 rappresentata dall’arch. Francesco Bargiggia, dirigente della Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e Opere pubbliche della Direzione Generale Infrastrutture e Opere pubbliche la sottoscrizione, ai sensi della D.G.R. n. XII/5440 dell’1/12/2025, di seguito definite congiuntamente anche le “Parti”.

Premesso che:

1. RFI, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nell’ambito della propria mission, sviluppa iniziative volte allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporti del Paese, contribuendo alla diversione modale,
2. RFI, ha progettato e realizzato la piattaforma digitale *EasyRailFreight* (di seguito “ERF”), orientata alla promozione ed allo sviluppo dei servizi di logistica intermodale,
3. ERF nasce con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti mediante la digitalizzazione dei processi logistici ed agevolare l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del trasporto merci, fornendo una visione completa dei servizi disponibili e semplificando l’accesso a soluzioni integrate,
4. ERF è dotata di un modulo denominato AT.L.A.S. (*Atlante Logistico Asset e Servizi*), che consiste nella rappresentazione geolocalizzata di impianti e servizi presenti sul territorio.
5. Regione nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura ha definito l’obiettivo strategico 4.2.3 “Costruire una rete più competitiva e sostenibile per le merci volto a promuovere iniziative e progetti che contribuiscono ad aumentare la capacità di interscambio modale delle merci
6. Regione con Legge Regionale 8 agosto 2024, n. 15 ha disciplinato i processi di pianificazione territoriale per la localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale individuando le

modalità per la definizione, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, di ambiti territoriali idonei ai nuovi insediamenti o all'ampliamento degli insediamenti esistenti

7. RFI e Regione, possono sviluppare attività congiunte finalizzate alla promozione della logistica intermodale dell'area lombarda, anche utilizzando le soluzioni digitali sviluppate da RFI per questi scopi come la piattaforma "EasyRailFreight" che viene messa gratuitamente a disposizione di Regione Lombardia.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Protocollo d'Intesa ha l'obiettivo di definire le modalità di collaborazione tra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Lombardia, con particolare riguardo allo sviluppo di attività congiunte finalizzate alla promozione della logistica intermodale dell'area lombarda, anche utilizzando le soluzioni digitali sviluppate da RFI per questi scopi.

Art. 2

Impegni delle parti

Per raggiungere gli obiettivi descritti all'articolo 1 del presente Protocollo, le Parti si impegnano a:

1. consolidare ed implementare, nel modulo AT.L.A.S., a cura di RFI e sulla base delle informazioni fornite da Regione, la rappresentazione dei nodi logistici presenti sul territorio della Regione Lombardia, al fine di disporre di una vista completa di impianti e servizi terminalistici a supporto della logistica intermodale;
2. elaborare analisi congiunte su flussi e volumi delle merci, con relativa classificazione degli impianti di origine/destinazione presenti in Lombardia;
3. raccogliere e monitorare i dati quantitativi del trasporto merci su ferrovia a cura di RFI interessanti il territorio lombardo;
4. condividere una mappatura degli insediamenti logistici e delle infrastrutture per lo shift modale anche in attuazione della L.R. n. 15/2024;
5. approfondire le linee strategiche per la distribuzione dell'ultimo miglio a cura di RFI;
6. contribuire ai progetti di cooperazione europea riguardanti l'intermodalità del trasporto delle merci, in cui è coinvolta Regione;
7. pubblicare sulla pagina istituzionale di Regione Lombardia nell'apposita sezione dedicata all'intermodalità delle merci il link alla piattaforma ERF.

Art. 3

Referenti

Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente Protocollo, Regione indicherà successivamente alla firma del presente atto, un proprio Referente operativo per l'attuazione e gestione dello stesso. Allo stesso modo RFI, indicherà il nominativo di un proprio referente.

Art. 4

Durata

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione e per un periodo di dieci anni eventualmente rinnovabile d'intesa tra le Parti.

ART. 5

Contenzioso e Foro Competente

In relazione all'assunzione degli impegni derivanti dal presente Protocollo, le Parti concordano che per eventuali contenziosi il Foro competente è il Tribunale di Milano.

ART. 6

Diffusione dei contenuti dell'Accordo

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente accordo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Atto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Art. 8

Codice etico

Regione ha aggiornato con la DGR n. XII/2211 del 22 aprile 2024 il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale e applica le previsioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con D.G.R. n. XII/3837 del 31 gennaio 2025.

RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (“Modello 231 di RFI”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, pubblicati sul sito internet della Società.

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di aver ben compreso i principi e le finalità e gli impegni assunti da ciascuna Parte in relazione ai predetti documenti e di impegnarsi al rispetto dei principi ivi contenuti nonché di fare in modo, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, che queste ultime si informino ai principi equivalenti a quelli adottati dalle Parti.

Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di uno qualsiasi dei principi contenuti nei predetti documenti, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 9

Conoscenze e diritti di proprietà industriale e intellettuale

L'insieme delle conoscenze (informazioni, documentazione, software) ed i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di ciascuna Parte, preesistenti alla sottoscrizione del presente Protocollo e/o comunque sviluppati e/o acquisiti da detta Parte, indipendentemente dall'oggetto del presente Protocollo, resteranno di proprietà di detta Parte.

Art. 10

Riservatezza e utilizzo dei dati

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi i dati, le informazioni, gli studi e ogni altra informazione che vengono messi a disposizione o di cui vengono a conoscenza in occasione del Protocollo stesso, ad esclusione di quelli già di dominio pubblico.

Le Parti si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Protocollo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi della controparte che vengono messi a disposizione o di cui vengono a conoscenza in occasione del Protocollo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Protocollo e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione del presente Protocollo.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Regione Lombardia